

Prot.:91844 /RU

TAR N. 2022 - 012

ESTENSIONE DEL DAZIO ANTIDAMPING DEFINITIVO ISTITUITO DAL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/492, MODIFICATO DAL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/776, SULLE IMPORTAZIONI DI ALCUNI PRODOTTI IN FIBRA DI VETRO TESSUTI E/O CUCITI (PRODOTTI GFF) ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE ALLE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI GFF SPEDITI DAL MAROCCO, A PRESCINDERE CHE SIANO DICHIARATI O NO ORIGINARI DEL MAROCCO

Roma, 25 febbraio 2022 - Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 46 del 25/2/2022 è pubblicato il Regolamento (UE) 2022/302 della Commissione del 24 febbraio 2022, **che estende il dazio antidumping definitivo**, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/492, modificato dal regolamento di esecuzione 2020/776, sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti (prodotti GFF) originari della Repubblica Popolare Cinese alle importazioni di prodotti GFF spediti dal Marocco a prescindere che siano o no originari del Marocco.

Pertanto, **a decorrere dal 26 febbraio 2022**, il dazio antidumping definitivo istituito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica Popolare Cinese, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, è esteso alle importazioni di tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (*rovings*) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m², attualmente classificati con i codici NC ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90, ex 7019 72 00, ex 7019 73 00, ex 7019 80 10, ex 7019 80 90, ed ex 7019 90 00, spediti dal Marocco, a prescindere che siano dichiarati o no originari del Marocco (codici TARIC 7019 61 00 81, 7019 62 00 81, 7019 63 00 81, 7019 64 00 81, 7019 65 00 81, 7019 66 00 81, 7019 69 10 81, 7019 69 90 81, 7019 72 00 81, 7019 73 00 81, 7019 80 10 81, 7019 80 90 81 e 7019 90 00 81).

Il dazio in argomento (69%) deve essere riscosso anche sulle importazioni registrate a decorrere dal 1 giugno 2021, in conformità dell' articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/864 (v. Tar 34 prot. 170850/RU del 31 maggio 2021).

Si fa inoltre, presente che in conformità all'art. 2 del Regolamento 2022/302, la registrazione disposta dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/864 deve essere interrotta.

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2022/302 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric aggiornato di conseguenza dai servizi della Commissione (DG Taxud).